Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI POLITICHE ECONOMICHE, DEL TURISMO, DELLA CULTURA, DEL LAVORO, DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA CACCIA E DELLO SPORT (¹)

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche economiche SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20

"Disciplina dei mercati all'ingrosso"

- Art. 1 Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".
- 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è sostituita dalla seguente: omissis (2)
- 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 la parola: "territoriali" è soppressa.
- SEZIONE II Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
- Art. 2 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è inserita la seguente: omissis (3)
- Art. 3 Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la parola "metano" sono aggiunte le parole: ", GNC-GNL".
- SEZIONE III Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

- Art. 4 Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- 1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente: omissis (4)
- SEZIONE IV Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
- Art. 5 Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Nel titolo e nella legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "Qualità Veneto" sono sostituite dalle parole: "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".
- Art. 6 Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. L'<u>articolo 6</u> della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.
- Art. 7 Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17, le parole: "sentita la competente commissione consiliare," sono soppresse.
- 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "ed i regolamenti d'uso del marchio" sono soppresse.
- Art. 8 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: "sentita la competente commissione consiliare," sono soppresse.

- Art. 9 Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. La rubrica dell'<u>articolo 11</u> della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituita dalla seguente: "Programmazione e misure di sostegno".
- 2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dai seguenti: omissis (5)
- Art. 10 Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Il comma 2 dell'<u>articolo 12</u> della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.
- Art. 11 Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente: omissis (6)
- Art. 12 Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" ".
- 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente: omissis (7)
- 2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.
- CAPO II Disposizioni in materia di turismo SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
- Art. 13 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
- 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "anche avvalendosi della società consortile, denominata "Veneto Promozione Scpa" di cui

all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa".

Art. 14 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis" sono soppresse.

Art. 15 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "in camere" aggiungere le parole: ", suite e junior suite".

Art. 16 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

- 1. Al comma 1 dell'articolo26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "e campeggi", sono sostituite dalle parole: ", campeggi e marina resort".
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente: omissis (8)

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

- 1. Al comma 2 dell'<u>articolo 27 bis</u> della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "al comune" sono sostituite dalle parole: "alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "violazione degli obblighi previsti dal presente articolo," sono inserite le seguenti: "anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato,".

Art. 18 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "nelle aree di montagna" sono inserite le parole: "e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta"".

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente: omissis (9)

Art. 20 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente: omissis (10)

Art. 21 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente: omissis (11)

Art. 22 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente: omissis (12)

Art. 23 - Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

- 1. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data," sono sostituite dalle parole: "Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
- 2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "strutture ricettive o" sono soppresse.

- 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente: omissis (13)
- 4. Il comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è sostituito dal seguente: omissis (14)

Art. 24 - Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Il termine di diciotto mesi previsto all'articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza è prorogato per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, senza oneri a carico della Regione.

SEZIONE II - Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

Art. 25 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e successive modificazioni".

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f) è inserite la seguente: omissis (15)

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

Art. 26 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, dopo le parole: "La Giunta regionale," sono aggiunte le parole "sentita la competente commissione consiliare,".

SEZIONE IV - Fondi in materia di turismo

Art. 27 - Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

1. Al solo fine di garantire continuità agli interventi diretti a favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, la gestione del

fondo di rotazione del turismo previsto dall'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e del fondo di garanzia e di controgaranzia per il settore turismo previsto dell'articolo 6 articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", nelle more dell'individuazione del soggetto gestore con le modalità ed entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", è assicurata dal soggetto incaricato della gestione dei fondi di rotazione regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - Disposizioni in materia di cultura SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

- Art. 28 Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".
- 1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituita dalla seguente: "Attività di film commission".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituito dal seguente: omissis (16)

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

- Art. 29 Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
- 1. L'<u>articolo 16</u> della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.
- Art. 30 Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- 1. L'<u>articolo 17</u> della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

- Art. 31 Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- 1. L'<u>articolo 18</u> della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente: omissis (17)
- Art. 32 Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- 1. La lettera f) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituita dalla seguente: omissis (18)
- Art. 33 Modifiche del Titolo VI e dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- 1. Nel Titolo VI e nella rubrica dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: "dei musei" sono inserite le seguenti: ", degli archivi".
- 2. Al comma primo dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: "personale tecnico delle biblioteche" sono inserite le seguenti: ", degli archivi".
- Art. 34 Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- 1. Al comma primo dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: "entro il 30 settembre di ogni anno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande".

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63

"Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

- Art. 35 Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." ".
- 1. La lettera b) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così sostituita:
- "b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;".
- 2. La lettera d) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è abrogata.

- 3. Al comma terzo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole: "I membri possono essere riconfermati" sono inserite le seguenti: "per una sola volta" e la parola: "anche" è soppressa.
- CAPO IV Disposizioni in materia di diritto allo studio SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"
- Art. 36 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".
- 1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 15 della delle regionale 2 aprile 1985, n. 31 è aggiunto il seguente comma: omissis (19)
- SEZIONE II Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"
- Art. 37 Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
- 1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente: omissis (20)
- CAPO V Disposizioni in materia di politiche del lavoro SEZIONE I Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
- Art. 38 Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
- 1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: "servizi per il lavoro," sono inserite le seguenti: "anche di natura telematica,".
- 2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: "pubblico e privato" sono inserite le seguenti: ", anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico".
- 3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserita la seguente: omissis (21)

- Art. 39 Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
- 1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogate.
- Art. 40 Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
- 1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono aggiunte le seguenti: omissis (22)
- Art. 41- Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
- 1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è aggiunta la seguente: omissis (23)

CAPO VI – Disposizioni in materia di agricoltura SEZIONE I – Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità"

- Art. 42 Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".
- 1. Nel titolo e nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "e agro-alimentari" sono sostituite dalle parole: ", dell'acquacoltura e alimentari", salvo il riferimento contenuto nell'articolo 11 della medesima legge regionale.
- Art. 43 Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
- 1. Al comma 1 bis dell'<u>articolo 2</u> della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "di qualità alimentare" sono sostituite dalle parole: "di qualità".
- 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogata.
- 3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunta la seguente: omissis (24)

- Art. 44 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".
- 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente: omissis (25)

Art. 45 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni le parole: "UNI EN 45011 o sue successive modificazioni" sono sostituite con le parole: "EN ISO/IEC 17065:2012" e le parole: "e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006" sono sostituite con le parole: ", sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo".

Art. 46 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

- 1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta" "sono soppresse.

Art. 47 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
- "c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento

dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.".

Art. 48 - Disposizioni transitorie.

1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12. In caso contrario la concessione cessa alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 49 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

- 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE", sono sostituite dalle parole: "(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006."

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 50 - Modifiche dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: omissis (26)

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19

"Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione ortofloro- frutticola e delle piante ornamentali"

- Art 51 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
- 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito: omissis (27)

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

- Art. 52 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".
- 1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: omissis (28)

SEZIONE V – Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

- Art. 53 Misure per la transizione della programmazione 2007- 2013 alla programmazione 2014- 2020 dello sviluppo rurale. $(^{29})$
- 1. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali di sviluppo rurale e delle attività di assistenza e supporto al Programma di Sviluppo Rurale i fondi integrativi trasferiti o da trasferire all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.

- CAPO VII Disposizioni in materia di caccia e pesca SEZIONE I – Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto
- Art. 54 Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle idrobiologiche e della fauna ittica per disciplina e dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: omissis (30)
- Art. 55 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 1998, 19 "Norme per la tutela delle n. idrobiologiche della ittica e fauna e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: omissis (31) (32)
- 2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: "le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite" sono inserite le seguenti: ", anche su supporto informatico,".
- 3. La lettera d bis) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: omissis (33)
- Art. 56 Modifica dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 1998. 19 "Norme per la tutela delle n. idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", le parole: "che contemplino comunque l'assolvimento" sono sostituite dalle parole: "quale assolvimento".

- Art. 57 Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, delle n. 19 "Norme per la tutela idrobiologiche e della fauna ittica per la disciplina e dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Il comma 8 bis dell'<u>articolo 12</u> della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: omissis (³⁴)
- 2. Il comma 8 ter dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: omissis (35)
- Art. 58 Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", le parole: "limitatamente al mese di ottobre" sono sostituite dalle parole: "per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre".
- 2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: omissis (36)
- Art. 59 Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 "Norme aprile 1998, n. 19 per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica per la disciplina e dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: ". Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.".

- Art. 60 Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 29 1998. n. 19 tutela delle ''Norme per la idrobiologiche e della fauna ittica e per disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 1 dell'<u>articolo 16</u> della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: "della pesca" sono aggiunte le seguenti parole "dilettantistica, sportiva e professionale".
- 2. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dalla lettera c) comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", è abrogato.
- Art. 61 Modifiche dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 "Norme n. 19 per la tutela delle idrobiologiche e della fauna ittica e per disciplina nelle acque interne e marittime dell'esercizio della pesca interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, le parole: "purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa" sono soppresse.
- 2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: ", purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa".
- Art. 62 Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 19 "Norme per n. la tutela delle idrobiologiche e della fauna ittica per la disciplina e dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 4 dell'<u>articolo 29</u> della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: "specie alloctone" sono aggiunte le parole: "e specie autoctone".
- Art. 63 Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle idrobiologiche e della fauna ittica per disciplina e la dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
- 1. Al comma 1 bis dell'articolo33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni le parole: "di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 25".

- 2. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: "l'obbligo di costruzione" sono aggiunte le parole: "e mantenimento della funzionalità" e le parole: "di cui al comma 6 del medesimo articolo" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 12, comma 6".
- 3. Al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.".

SEZIONE II – Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993,

- n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
- Art. 64 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
- 1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: "non inferiore al 21 per cento" sono sostituite dalle parole: "non inferiore al 20 per cento".
- Art 65 Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio". (37)
- 1. All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi: omissis (38)
- Art. 66 Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio". (39)
- 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: omissis (40)
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente: omissis (41)
- Art. 67 Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".
- 1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e successive modificazioni è così

sostituita: omissis (42)

2. Al comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni le parole: "lire 100.000" sono sostituite con le parole: "euro 60,00".

Art. 68 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio" (43)

- 1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21".
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificata dal comma 1 del presente articolo non si applicano alla Provincia di Belluno che opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Art. 69 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

- 1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito: omissis (44)
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 50 del 1993 è inserito il seguente: omissis (45) (46)

Art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna.

- 1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.
 - 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui

al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

Art. 71 - Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). (47)

- 1. La Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell'equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2.
- 2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare:
- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;
- c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana;
- d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4.
- 3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell'anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio":
- a) armi comuni da sparo;
- b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.
- 4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:
- a) la polizia provinciale e locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;

- e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all'acquacoltura e fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia.
- 5. Il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
- 6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.
- 7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

CAPO VIII - Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

Art. 72 - Modifiche dell'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

1 L'<u>articolo 21</u> della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituito dal seguente: omissis (48)

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 73 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 74 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 comma 1 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"; dell'articolo 65, dell'articolo 66, commi 1 e 2 e dell'articolo 69, comma 2, limitatamente alle parole "e del fucile" che modificano rispettivamente gli articoli 14, 18 e il comma 3 bis dell'articolo 20, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"; dell'articolo 71. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- 2() Testo riportato alla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20.
- 3() Testo riportato dopo la lett. b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.
- 4() Testo riportato al comma 5 dell'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 5() Testo riportato all'art. 11 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17.
- 6() Testo riportato all'art. 15 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17.
- 7() Testo riportato all'art. 18 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17.
- 8() Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 26 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 9() Testo riportato dopo l'art. 28 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 10() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 31 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 11() Testo riportato dopo il comma 5 dell'art. 35 legge regionale14 giugno 2013, n. 11.
- 12() Testo riportato dopo il comma 11 dell'art. 49 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 13() Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 50 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 14() Testo riportato al comma 7 dell'art. 50 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
- 15() Testo riportato dopo la lett. f) del comma 2 dell'art. 32 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
- 16() Testo riportato al comma 2 dell'art. 6 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.
- 17() Testo riportato all'art. 18 legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.
- 18() Testo riportato alla lett. f) comma secondo art. 23 legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.
- 19() Testo riportato dopo comma 1 ter art. 15 legge regionale 2 aprile 1985, n. 31.
- 20() Testo riportato al comma 4 art. 14 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.
- 21() Testo riportato dopo la lett. g) comma 2 art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
- 22() Testo riportato dopo lett. f) comma 2 art. 13 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
- 23() Testo riportato dopo lett. f) comma 3 art. 28 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
- 24() Testo riportato dopo lett. d) comma 2 art. 2 legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

- 25() Testo riportato al comma 2 art. 4 legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
- 26() Testo riportato dopo comma 1 art. 69 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 27() Testo riportato al comma 3 art. 10 legge regionale 12 aprile 1999, n. 19.
- 28() Testo riportato dopo comma 1 bis art. 3 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
- 29() Vedi già l'art. 35 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che nel dettare norme per la transizione fra periodi di programmazione dello sviluppo rurale, prevede che le quote di cofinanziamento regionale relative a precedenti periodi di programmazione non utilizzati, sono destinati al cofinanziamento regionale del programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020.
- 30() Testo riportato dopo comma 2 art. 7 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 31() Testo riportato dopo comma 1 bis art. 9 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 32() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 comma 1 della LR n. 18/2017, che aggiunge il comma 1-ter all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. La disposizione censurata non specificando la natura degli oneri né i criteri direttivi che avrebbero dovuto orientare la Giunta regionale nella determinazione degli stessi, viola gli articoli 3 e 23 della Costituzione poiché l'indeterminatezza della natura dell'onere e l'impossibilità, anche implicita, di desumere i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, porta a ritenere che si tratti di fattispecie impositiva in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all'articolo 23 della Costituzione e in contrasto con il carattere di generalità dell'imposizione fiscale di cui all'articolo 3 della Costituzione La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- 33() Testo riportato alla lett. d bis) comma 9 art. 9 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 34() Testo riportato al comma 8 bis art. 12 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 35() Testo riportato al comma 8 ter art. 12 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 36() Testo riportato al comma 4 art. 14 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
- 37() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della LR n. 18/2016 che inserisce i commi 1-bis, 1- ter, 1-quater, 1-quinques dell'articolo 14 della LR n. 50/1993. La Corte rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques consente, seppur limitatamente, l'esercizio della caccia anche in forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale, violando l'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di esercizio venatorio. Per quanto attiene al comma 1 quater, che consente al cacciatore la facoltà di esercitare l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria per trenta giorni in tutti gli ambiti territoriali di caccia, la Corte rileva che tale disposizione viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 14 commi 1 e 5 della legge

157/1992 in virtù del quale ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, può accedere ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino della regione in cui risiede e che può accedere ad ambiti diversi soltanto previo consenso degli organi di gestione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016.

38() Testo riportato all'art. 14 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

- 39() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 della LR n. 18/2016 che modifica l'articolo 18 della LR n. 50/1993 sostituendo il comma 1 e inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili e che tali attività possono svolgersi durante tutto l'anno, la Corte rileva che la norma viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'articolo 18 commi 1, 1bis e 2, della Legge n. 157/1992 che definisce i periodi in cui è consentito il prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge 157/1002 che prevede l'obbligo delle Regioni di regolare il prelievo venatorio mediante i piani faunistici venatori e non con atto legislativo; in riferimento al parere dell'ISPRA che indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia sulla base dell'articolo 7 della legge 157/1992; in riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera a), e dell'articolo 31, comma 1 lettera a) della legge 157/1992 poiché incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi esercita la caccia nei periodi vietati. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- 40() Testo riportato al comma 1 art. 18 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 41() Testo riportato dopo comma 1 art. 18 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 42() Testo riportato alla lettera d) comma 3 art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 43() La norma era stata impugnata dal Governo sul presupposto che la nuova composizione degli organi di gestione dei comprensori alpini, nell'estendere a questi la disciplina sulla rappresentanza nei Comitati direttivi degli ATC alterasse la rappresentanza democratica delle diverse categorie, espressione dei diversi interessi sottesi alla attività venatoria, come codificata in termini di standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dalla legge 157/1992. La Corte costituzionale con la sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale del 19/07/2017) ha ritenuto la questione non fondata, atteso che le norme, nello stabilire i criteri di composizione del Comitato direttivo dei comprensori alpini, ha preservato la rappresentanza delle associazioni agricole, ambientalistiche e venatorie, introducendo, quale unico elemento innovativo, la presenza negli stessi anche dei rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale, in riconoscimento della conoscenza specifica dei territori e delle tradizioni e consuetudini locali; e ciò trova fondamento, non irragionevolmente, nella valorizzazione delle particolarità dei comprensori alpini, cui la stessa legge statale, peraltro, riserva forme

particolari di autonomia.

- 44() Testo riportato al comma 3 art. 20 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 45() Testo riportato dopo comma 3 art. 20 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 46() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma 2 della LR n. 18/2017che inserisce il comma 3 bis nell'articolo 20 della legge regionale n. 50/1993 limitatamente alle parole "del fucile". La norma, permettendo il recupero della fauna abbattuta o ferita, utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante. Pertanto la norma limitatamente alla parte in cui stabilisce che il recupero è consentito anche con l'ausilio del fucile, si pone in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge n. 157/1992 il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti, ed è dunque illegittima violando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- 47() Con sentenza n. 174/2017 (G.U. 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71 della LR n. 18/2017 che introduce misure per il contenimento del altresì i soggetti abilitati ad attuare i piani di cormorano indicando abbattimento. La disposizione viola l'articolo 117, prima comma, della Costituzione, in riferimento all'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE la quale prevede che le deroghe alla medesima direttiva devono menzionale "le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate". La norma, inoltre, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione all'articolo 19 bis, comma 2, della legge 157/1992, sia per quanto riguarda le deroghe, che possono essere disposte con atto amministrativo e non con atto legislativo delle Regioni e solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti in via eccezionale e per periodi limitati, sia per quanto riguarda l'elenco dei soggetti abilitati all'attività di contenimento delle specie protette che ha carattere tassativo e la sua integrazione con ulteriori soggetti da parte del legislatore regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. - 1 Serie Speciale n. 43 del 2016)
- 48() Testo riportato all'art. 21 legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.